



ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 4

via Milano, 58 - 65122 Pescara - Tel. 0854210598 - Fax 0854212665

C.F. 9117310689 - C.M. PEIC836003

e-mail: peic836003@istruzione.it - peic836003@pec.istruzione.it

www.istitutocomprendivo4pe.gov.it

PROT. 2997/ii.5

Pescara, 13/09/2019

Al Personale Docente e ATA

Loro sedi

Agli atti

Al sito web

DIRETTIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

DISPOSIZIONI GENERALI: VIGILANZA ALUNNI E MISURE ORGANIZZATIVE a.s. 2019/20

PREMESSA

La vigilanza sugli alunni minori costituisce uno degli aspetti più delicati della vita di relazione di ogni scuola, anche in rapporto al manifestarsi di comportamenti di vivacità, irrequietezza ed emotività da parte degli alunni stessi.

Si richiede senso di responsabilità e massima attenzione nella vigilanza sugli alunni per non incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa, qualora dovessero accadere incidenti agli studenti per inadeguata vigilanza (*culpa in vigilando*).

Per tutti gli argomenti trattati nella presente Direttiva si invita tutto il personale ad approfondire la normativa vigente e a consultare i documenti specifici dell'Istituto (Carta dei Servizi, Regolamenti d'Istituto etc.) e ogni altro documento inerente (CCNL 16-18, Codice di Comportamento, Codice Disciplinare dei dipendenti della PA, Regolamento UE 2016/679 etc.), tutti pubblicati sul sito istituzionale www.istitutocomprendivo4pe.gov.it.

Le misure seguenti si riconducono ed integrano quanto già disposto nei Regolamenti in adozione nell'Istituto.

1. LE RESPONSABILITÀ DEI DOCENTI

L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dello studente alla scuola e termina con l'uscita dello stesso. (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424), **comprendendo il periodo destinato alla ricreazione** (cfr. Cass. 28/7/1972, n. 2590; Cass. 7/6/1977, n. 2342), **con la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi** (cfr. Cass. 4/3/1977, n. 894).

La responsabilità per la cosiddetta *culpa in vigilando* deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:

- risulta essere presente al momento dell'evento;
- dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

Sull'insegnante grava, pertanto, una presunzione di responsabilità che può essere superata solo

dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.

La Corte dei Conti (sez. III, 19.2.1994, n. 1623), ha ritenuto, inoltre, che **l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio** e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, **il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.**

2. LE RESPONSABILITÀ DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA (art. 47 , comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 - Tab. A). Infatti il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come “controllo assiduo e diretto a scopo cautelare”, degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche durante l’intervallo e l’interscuola a supporto dei docenti.

Parimenti ai docenti, la responsabilità per la vigilanza sugli alunni grava sui collaboratori scolastici addetti al piano :

- tutte le volte che gli alunni si trovano fuori dalla classe;
- qualora i docenti incarichino di vigilanza i collaboratori per un allontanamento motivato;
- durante l’intervallo a supporto dei docenti;
- durante l’ingresso e l’uscita da scuola.

Per l’assistenza agli alunni diversamente abili, viene richiesta una maggior attenzione in quanto gli alunni sono soggetti a maggiori rischi di eventi dannosi.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi l'alternanza degli insegnanti, per sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di antincendio e/o di primo soccorso etc.), **sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio**, senza allontanarsi, se non per esigenze impellenti, e dopo aver avvisato il docente responsabile di plesso o, in sua assenza, un docente al piano.

3. ENTRATA E USCITA DEGLI ALUNNI DALLA SCUOLA

Ai sensi dell’art. 29, comma 5 del CCNL 29.11.2007 **“per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita gli alunni medesimi”.**

- Gli alunni devono essere accompagnati e ritirati dai genitori al portone di ingresso della scuola (primaria e secondaria 1° grado).
- Nessun allievo, dopo il suo ingresso a scuola, può uscire negli spazi esterni.
- Ai genitori non è consentito l’ingresso alle aule al fine di permettere il regolare inizio delle lezioni.
- Ai genitori dei bambini di tre anni e delle classi prime primaria sarà permesso di accompagnare i propri figli in sezione/aula nel primo periodo di inserimento (prime due settimane di scuola o periodo più lungo da valutare).
- Ogni alunno deve essere fornito di tutto il materiale occorrente per seguire le lezioni. Non sarà consentito telefonare a casa in caso di dimenticanza di parte del materiale scolastico o consegnare oggetti o altro agli alunni durante le lezioni.

4. INGRESSO POSTICIPATO

L’entrata posticipata dell’alunno è consentita solo per gravi motivi e necessità.

- Il genitore richiederà al collaboratore scolastico presente al piano terra il modello di permesso e lo completerà, con i dati richiesti.
- L'alunno sarà accompagnato in classe dal collaboratore scolastico.
- Il collaboratore scolastico consegnerà il permesso al docente in servizio nella classe che provvederà ad annotare il ritardo e a conservare il permesso nel registro di classe.
- Dopo n. 5 ritardi i genitori saranno convocati dal coordinatore di classe o dal DS.

5. USCITA ANTICIPATA

L'uscita anticipata degli alunni è consentita solo per gravi motivi e necessità.

- Il genitore o l'adulto delegato richiederà al collaboratore scolastico presente al piano terra il modello di permesso e lo completerà, con i dati richiesti.
- Il collaboratore scolastico consegnerà il permesso al docente in servizio nella classe di riferimento che provvederà a conservarlo nel registro di classe.
- Gli alunni saranno riconsegnati dal collaboratore scolastico solo ai genitori o a maggiorenni in possesso di delega.
- Dopo n. 5 uscite anticipate i genitori saranno convocati dal Coordinatore di classe o dal DS.

È possibile usufruire di deleghe che abbiano effetto per l'intero anno scolastico per motivi particolari, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.

6. VIGILANZA IN CLASSE

La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante.

In caso di incidente di cui sia vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti o simili. **L'art.2048 c.c., pone a carico di chi è incaricato della sorveglianza una presunzione di omesso controllo rispetto all'obbligo di vigilanza.** La prova liberatoria non si esaurisce nella dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto, ma si estende nella dimostrazione di aver adottato in via preventiva tutte le misure organizzative idonee ad evitarlo. **Il docente ad esempio risponde, se il danno causato da un compagno di classe trova origine in un clima di generale IRREQUIETEZZA causata dalla momentanea assenza dello stesso docente, o dalla mancanza di idonee misure preventive.**

7. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO

L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza anzi l'obbligo, durante questa attività si accentua, a ragione della maggiore pericolosità. (Corte dei Conti sez. reg Umbria 25/07/1997n 373). La giurisprudenza ha ritenuto che, la mancata sorveglianza nella pausa di ricreazione, costituisce un'ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, viene richiesta una maggior attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi. Si ritiene di conseguenza che l'insegnante possa liberarsi dalla responsabilità solo se riesce a dimostrare che, pur essendo presente non ha comunque potuto evitare l'evento, poiché lo stesso si sarebbe comunque verificato in modo imprevedibile, repentino ed improvviso. I collaboratori scolastici coadiuvano gli insegnanti nella vigilanza durante l'intervallo.

SCUOLA DELL'INFANZIA Considerati i tempi distesi delle attività ludiche e ricreative la vigilanza e la sorveglianza, di competenza dei docenti della sezione, è coadiuvata dai collaboratori scolastici, in particolar modo durante l'uso dei servizi igienici.

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO Il docente in servizio nell'ora di riferimento assisterà gli alunni durante la ricreazione e rimarrà nella classe fino al termine della pausa. Durante la ricreazione gli alunni devono osservare un comportamento civile e corretto. I collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nella vigilanza prestando particolare attenzione nella zona dei servizi igienici.

Durante la ricreazione gli alunni, uno per volta, si recano ai servizi igienici, sotto la sorveglianza dei collaboratori in servizio nel piano corrispondente.

8. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI

Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i **collaboratori scolastici devono** favorire l'avvicinarsi degli insegnanti collaborando nella vigilanza delle classi.

Il cambio dell'ora deve avvenire nel modo più rapido possibile.

- Il momento del cambio non è da considerarsi come intervallo per cui gli alunni dovranno attendere l'inizio della lezione in silenzio e seduti al proprio posto
- In caso di urgenza, il docente uscente si rivolge al collaboratore scolastico.
- L'insegnante uscente non deve autorizzare alcun alunno ad allontanarsi dall'aula, in attesa del docente dell'ora successiva.
- I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi, sono tenuti a farsi trovare davanti all'aula interessata.
- Il docente che ha terminato l'ora di lezione si allontana tempestivamente dall'aula per raggiungere la classe successiva, secondo il proprio orario.
- I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane devono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze degli insegnanti nelle classi.
- In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, gli insegnanti presenti e i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso al Dirigente Scolastico e/o ai suoi collaboratori.
- Se il docente per motivi urgenti e di forza maggiore deve momentaneamente assentarsi dalla classe deve richiedere l'intervento del collaboratore scolastico.

9. USCITA DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE

- I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe, al di fuori dell'orario dell'intervallo, solo in caso di assoluta necessità **e sempre uno alla volta, controllandone il rientro.**
- Viene predisposto un foglio di annotazione delle uscite degli studenti, al fine di vigilare che l'uscita non si protragga più del necessario e che sia più che motivata. Non deve verificarsi la presenza di più alunni della stessa classe fuori dall'aula in contemporanea.
- Gli alunni durante gli spostamenti all'interno dei locali, degli spazi della scuola e degli spazi fuori della scuola stessa, in ordine e silenzio, devono essere accompagnati dai docenti e in casi particolari dai collaboratori scolastici.
- In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, **deve essere evitato l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari.**
- Allo stesso modo sarà evitato far uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (per es, reperimento materiali, sussidi didattici, libri etc.). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno al personale collaboratore scolastico in servizio al piano.
- In caso di malore o di infortunio ad un alunno, il docente o un collaboratore scolastico disponibile provvederà ad avvisare immediatamente i genitori (v. Regolamenti Istituto)

10. ALLONTANAMENTO DEL DOCENTE DALLA CLASSE

L'insegnante che abbandona gli alunni, anche per breve tempo e pur non allontanandosi dall'istituto, senza seri e validi motivi e senza adottare le opportune cautele (sostituzione da parte di altro personale docente o collaboratore scolastico) affinché i minori non vengano a trovarsi in

incontrollata libertà e non siano esposti a facili pericoli, è responsabile del danno che un alunno dovesse subire a causa dell'assenza.

Si precisa che la vigilanza è diretta ad impedire, non solo che gli alunni compiano atti dannosi a terzi, ma che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, da loro coetanei, da altre persone e da fatti non riconducibili a comportamenti umani.

11. VIGILANZA MINORI DISABILI

La vigilanza sui minori disabili deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno, dall'educatore ove presente, o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

12. VIGILANZA DURANTE LA MENSA

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa è affidata ai docenti in servizio, coadiuvati dai collaboratori scolastici, come previsto dai Profili di Area del Personale ATA - Area A (CCNL 24/7 2002).

13. VIGILANZA DEGLI ALUNNI IN CASO DI SCIOPERO

In caso di sciopero, il personale docente e non docente, ha il dovere di vigilare su tutti gli alunni presenti nella scuola rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (Parere del Consiglio di Stato del 27/01/1982)

14. VIGILANZA DURANTE I VIAGGI D'ISTRUZIONE O VISITE GUIDATE USCITE DIDATTICHE

I viaggi d'istruzione, le visite guidate, le uscite didattiche sono assimilate a tutti gli effetti alle attività didattiche. Il docente può sollevarsi dalla presunzione di responsabilità a suo carico adottato le opportune misure disciplinari e dichiarando di non aver potuto impedire l'accadimento.

I genitori restano responsabili del comportamento del figlio anche in viaggio di istruzione, soprattutto nelle situazioni (ad esempio di riposo notturno) ove va dato rilievo all'autonomia del soggetto in formazione, il cui eventuale illecito può derivare, più che da una carenza di vigilanza, da un deficit educativo imputabile alla famiglia (*culpa in educando*).

15. TERMINE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE: USCITA DEGLI ALUNNI

Scuola dell'infanzia All'uscita i bambini verranno consegnati dai docenti ai genitori o ad un loro delegato (previa delega depositata presso la scuola).

Scuola primaria All'uscita gli alunni saranno accompagnati fino al portone d'ingresso dagli insegnanti che provvederanno a consegnarli ai genitori o ad un loro delegato (previa delega depositata presso la scuola).

Scuola secondaria 1° grado All'uscita gli alunni saranno accompagnati dagli insegnanti fino al portone d'ingresso dove gli alunni troveranno i genitori ad attenderli o usciranno da soli se provvisti di autorizzazione all'uscita autonoma redatta dai genitori su modello della scuola e depositata.

16. NORME COMUNI

Al termine delle attività gli alunni si recheranno all'uscita in modo ordinato e sempre accompagnati dal docente che vigilerà sul comportamento degli alunni fino al portone di entrata/uscita della scuola.

- Le famiglie preleveranno in orario gli alunni all'uscita dalla scuola, per qualsiasi impedimento, chi ritira il minorenne deve essere provvisto di delega del genitore.
- Le scale (interne ed esterne) sono luogo di transito e non di sosta e un uso improprio delle stesse rappresenta un pericolo per l'incolumità di tutti

17. ASSENZE DEGLI ALUNNI

- Gli alunni assenti alle lezioni, quale che sia il motivo dall'assenza, devono giustificarla puntualmente per essere riammessi a scuola.
- Per le assenze di durata superiore a cinque giorni dovrà essere consegnato, al docente di sezione/classe, il certificato del medico curante in carta libera attestante l'idoneità alla frequenza.

18. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

- Il genitore è tenuto a giustificare le assenze nel primo giorno di rientro in classe sull'apposito libretto.
- La giustificazione deve essere firmata dalla stessa persona che ha apposto la firma su detto libretto al momento della sua consegna.
- La firma sarà apposta alla presenza del DS o di suo delegato.
- È preferibile che le firme depositate siano di entrambi i genitori.
- Le assenze non giustificate per iscritto o prolungate o di dubbia giustificazione, vanno segnalate al Dirigente Scolastico dal Docente Coordinatore del Consiglio di Classe.
- **Il docente in servizio alla prima ora deve fare l'appello e svolgere le operazioni di giustificazione delle assenze, segnalando mancanze e ritardi di consegna sul registro di classe (sicurezza) e sul Registro elettronico (RE).**

19. USO DEL CELLULARE

Le disposizioni ministeriali proibiscono l'uso dei telefonini cellulari a scuola sia per il personale che per i ragazzi. Sono autorizzati all'uso del cellulare, in modalità silenziosa, solo i collaboratori DS, i responsabili di plesso, i referenti d'area, per comunicazioni urgenti con la Dirigenza.

- Nel caso gli alunni portino a scuola i cellulari il docente della prima ora, nelle operazioni di appello, annoterà i ragazzi che dichiarano di avere con sé il cellulare, e ritirerà tale materiale che sarà custodito in apposito contenitore, a vista all'interno della classe, preferibilmente sulla cattedra.
- I docenti delle ore seguenti vigileranno che i cellulari non vengano ripresi né utilizzati dagli alunni.
- Il docente dell'ultima ora riconsegnerà i cellulari agli studenti al termine delle attività.

20. DIVIETO DI FUMO

È vietato fumare nei locali scolastici e nei cortili di pertinenza delle scuole.

Ulteriori disposizioni che si rendessero necessarie in relazione a eventi non programmabili verranno emanate in seguito.

21. COLLABORATORI SCOLASTICI. ULTERIORI NORME DI SORVEGLIANZA E VIGILANZA

La sorveglianza dell'atrio e dei corridoi è affidata ai collaboratori scolastici, collocati nelle postazioni previste dal Piano delle Attività del Personale ATA, di competenza del DSGA.

I collaboratori scolastici dovranno:

- essere facilmente reperibili da parte dei docenti, per qualsiasi evenienza: pertanto non si allontaneranno dalle apposite postazione previste, se non in casi particolari di urgenza e per pochi minuti;
- comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori o al responsabile di plesso l'eventuale assenza dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita;
- vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare all'ingresso, durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;

- sorvegliare gli alunni in caso di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell'insegnante dalla classe;
- impedire che gli alunni possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio eventualmente segnalando tempestivamente alla Presidenza o ai suoi collaboratori particolari situazioni;
- accertarsi che le persone presenti nella scuola siano autorizzate;
- impedire che le persone non autorizzate dal Dirigente Scolastico (es. genitori, rappresentanti, ...) circolino all'interno dell'edificio e/o disturbino le lezioni;
- controllare che gli alunni non si fermino nei servizi più del tempo necessario;
- controllare le classi fino all'arrivo del docente ai cambi dell'ora;
- controllare che non si faccia un uso improprio delle uscite di sicurezza;
- segnalare immediatamente al Docente di classe (o al Coordinatore di plesso/staff di presidenza) e/o al DSGA qualsiasi comportamento anomalo, degno di attenzione;
- controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo;
- non distrarsi durante la sorveglianza in attività non pertinenti con la funzione di collaboratore scolastico.

DIRIGENTE SCOLASTICO

f.to Dott.ssa Daniela Morgione